PERSONALE 2018
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Novità

Assunzioni

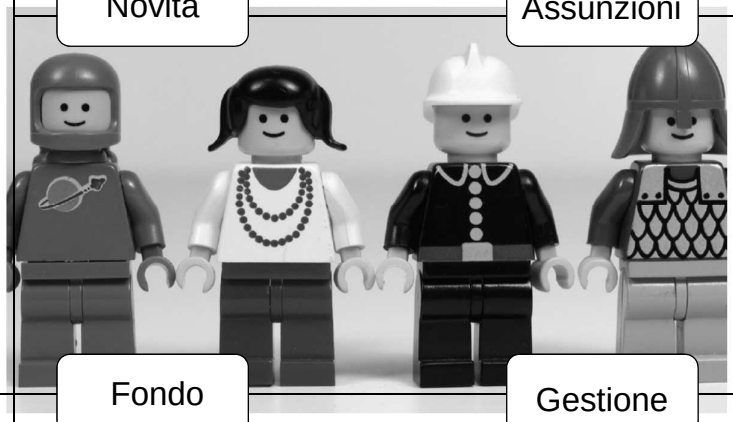

Fondo

Gestione

di Gianluca Bertagna

LIMITI AL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO

COSA DICEVA L'ART. 9 COMMA 2-BIS, D.L. 78/2010

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Corte dei conti Sicilia, Deliberazione n. 163/2015:
"In assenza di una disposizione normativa di carattere rigido che impone una determinata interpretazione del vincolo predeterminato, risulta possibile, anche in considerazione della specificità di ogni singola situazione, per l'ente ***procedere alla riduzione delle risorse impiegando uno dei criteri sopra richiamati****"*

IL FONDO DEL 2016

Legge n. 208/2015
Comma 236

"*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, … , a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, … , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*".

IL FONDO DEL 2017

D.lgs. 75/2017 - Art. 23

Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

IL CONCETTO DI TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPLESSIVO

FONDO 2016		**100**	**P.O. IMPUTATE A BILANCIO**			**50**
A	FONDO	100	LIMITE	100		
	P.O.	50	LIMITE	50		
B	LIMITE	150	fondo	100	90	110
			pos. org.	50	60	40

LE RISORSE STABILI

DESCRIZIONE	Anno 2016	Anno 2018
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)		
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)		
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)		
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)		
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001		
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)		
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)		
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011		
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA, ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA, ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015		
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA, ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI		

LE RISORSE VARIABILI

INCLUSE NEL LIMITE

DELL'ART. 1 COMMA 236

Risorse variabili soggette al limite	Anno 2016	Anno 2018
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO EVASIONE ICI – (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)		
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)		
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)		
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 27, CCNL 14.9.2000)		
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 15, C.1 lett. K), CCNL 1998-2001, ART. 113, D.LGS. 50/2016)		

IL CONCETTO DI SPONSORIZZAZIONI

La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:

"d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;

b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

ART. 15 COMMA 2 E 4 DEL CCNL 1/4/1999

Con il recente parere Ral _1867 l'Aran fa riferimento a due distinte ipotesi, traducendo di fatto «ovvero» con «oppure». Ci sono quindi due modalità per incrementare il fondo in base all'articolo 15 comma 2 del contratto nazionale del 1° aprile 1999.

1. Nel caso in cui l'ente verifichi e realizzi risparmi di bilancio a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, non sono richiesti o prescritti specifici obiettivi di produttività o qualità. Con l'immediata conseguenza che queste somme potranno essere destinate a remunerare tutte le tipologie di indennità e compensi indicati dall'articolo 17, comma 2 del medesimo contratto, fermo restando il divieto di finanziare istituti «fissi e continuativi» con la parte variabile del fondo.

2. In alternativa, l'importo potrà essere destinato a specifici obiettivi di produttività individuati in via preventiva cui è stato legato uno stanziamento di bilancio con specifica destinazione.
Da ultimo, l'Agenzia ricorda che il richiesto accertamento da parte del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno deve avvenire solo a conclusione dei processi di riorganizzazione o razionalizzazione delle attività, e solo allora le somme potranno essere erogate al personale.

ART. 15 COMMA 5
CCNL 1/4/1999

LA NORMA:

In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

IL FONDO DEL 2017

D.lgs. 75/2017 - Art. 23

Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, **anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento**, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

LE RISORSE VARIABILI

ESCLUSE DAL LIMITE

DELL'ART. 1 COMMA 236

Risorse variabili NON soggette al limite	Anno 2016	Anno 2018
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (ART. 15, C.1 lett. K), CCNL 1998-2001; ART. 93, C. 7 E SS., D.LGS. 163/2006)		
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 27, CCNL 14/9/2000)		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE, COMPENSI ISTAT, ECC. (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)		
RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)		

LE ESCLUSIONI DELLA RGS
CIRCOLARE N. 16/2012

Si tratta in primo luogo degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall’esterno dell’Amministrazione.

Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite all’Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall’ISTAT per il censimento 2011, gli incrementi del fondo realizzati con risorse dell’Unione Europea (ove consentito dalla normativa contrattuale di livello nazionale).

nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997.

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
SEZIONE AUTONOMIE DELIBERAZIONI N. 7 E 24 DEL 2017

“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 **sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori** di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (…)

LEGGE DI BILANCIO 2018 – ART. 1 COMMA 526

All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».

PARTE PRIMA

LE ASSUNZIONI

I DIVIETI DI ASSUNZIONE

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto

+

divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo

Prerequisiti per poter procedere alle assunzioni	**Riferimento normativo**
Rispetto dei vincoli del "*pareggio di bilancio*" nell'anno precedente	Art. 1, comma 710, Legge n. 208/15
Trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del "*pareggio di bilancio*" entro il 31 marzo	Legge n. 232/16
Rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale. La spesa dell'ultimo anno deve essere: - inferiore a quella media del triennio 2011/2013 per gli Enti assoggettati al Patto di stabilità; - inferiore a quella del 2008 per i Comuni fino a 1.000 abitanti, Unioni dei Comuni e Comunità montane	Art. 1, comma 557 e comma 562, della Legge n. 296/06; Art. 1, comma 762, della Legge n. 208/15
Rideterminazione della dotazione organica	Art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/01
Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale	Art. 6 del Dlgs. n. 165/01 e art. 91 del Tuel
Attestazione annuale relativa all'assenza di dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza	Art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/01
Approvazione del "*Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità*"	Art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06 e art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/01
Attivazione della "*Piattaforma telematica per la certificazione dei crediti*"	Art. 27, del Dl. n. 66/14
Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche	Art. 9, comma 1-*quinquies*, Dl. n. 113/16, convertito in Legge n. 160/16

Adozione Piano della Performance – Corte conti Sardegna 1/2018

IL PUNTO DI PARTENZA DI OGNI ASSUNZIONE

Piano triennale dei fabbisogni
Verifica delle eccedenze
Dotazione organica

I SEI CALCOLI DA EFFETTUARE

Impegni di spesa per riduzione della spesa di personale in valore assoluto

Numero dei cessati
per la quantificazione della capacità assunzionale

Rapporto tra spese di personale e spese correnti

Rapporto dipendenti/popolazione

Spesa sostenuta per lavoro flessibile nel 2009

Rapporto tra spese di personale e entrate correnti

PARTE SECONDA

LE SPESE DI PERSONALE

A cura di Gianluca Bertagna

I LIMITI DI SPESA DI PERSONALE

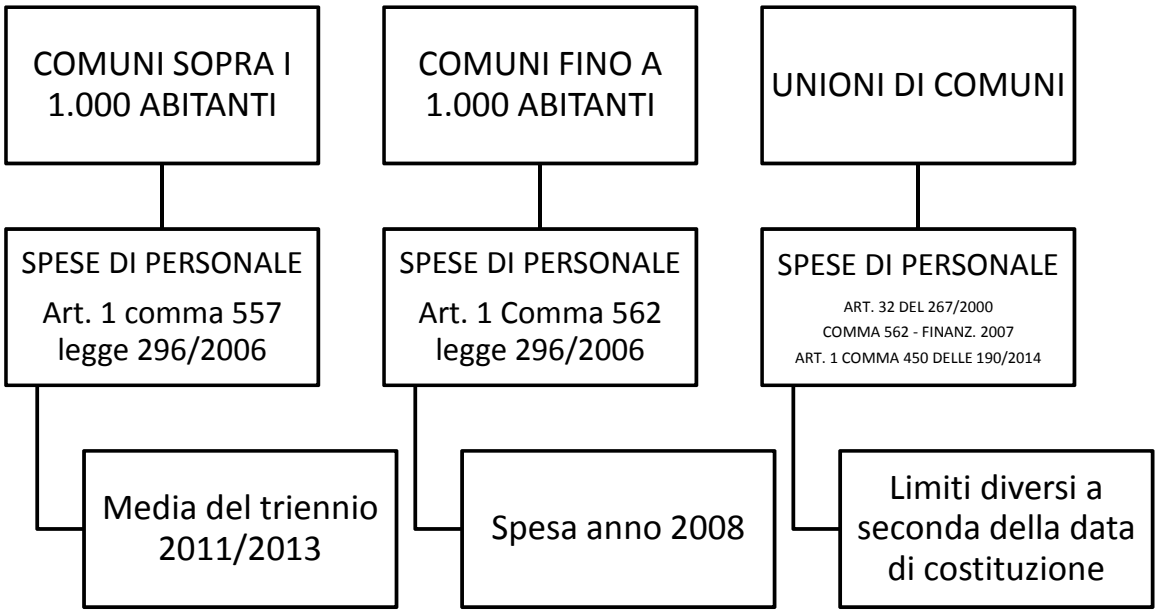

A cura di Gianluca Bertagna

Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR

INTEGRAZIONE AL PUNTO 6.2

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNI DI COMPETENZA	VOCE NON PRESENTE
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo		
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata nell'esercizio successivo (Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n.		**Voce non presente**
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		Voce non presente
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		Voce non presente
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili		Voce non presente
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		Voce non presente
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. n. 267/2000		Voce non presente
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. n. 267/2000		Voce non presente
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. n. 267/2000		Voce non presente
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		Voce non presente
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		Voce non presente
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada		Voce non presente
IRAP		Voce non presente
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		Voce non presente
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		Voce non presente
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		Voce non presente
Totale (A)	-	

INTEGRAZIONE AL PUNTO 6.3

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPEGNI DI COMPETENZA	VOCE NON PRESENTE
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		Voce non presente
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese do personale imputata dall'esercizio precedente (Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n.		**Voce non presente**
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero		Voce non presente
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		Voce non presente
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate.		Voce non presente
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi		Voce non presente
Spese per il personale appartenente alle categorie protette		Voce non presente
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni		Voce non presente
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada		Voce non presente
Incentivi per la progettazione		Voce non presente
Incentivi per il recupero ICI		Voce non presente
Diritti di rogito		Voce non presente
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)		Voce non presente
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007		Voce non presente
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		Voce non presente
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o		Voce non presente
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l.		Voce non presente
Totale (B)	-	

PARTE TERZA

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE

LA MOBILITÀ

… come previsto dall'art. 1, comma 47, della Legge Finanziaria 2005:

(legge 311/2004)

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, **tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione**, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno precedente.

… ma ricordiamo che, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del dl n. 95/2012:

Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (…) **non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni** o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

A cura di Gianluca Bertagna

LA MOBILITÀ

NOVITÀ PER GESTIONI ASSOCIATE

ART. 22 COMMA 5-TER DEL D.L. 50/2017

Al fine di consentire un utilizzo piu' razionale e una maggiore flessibilita' nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonche' tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE

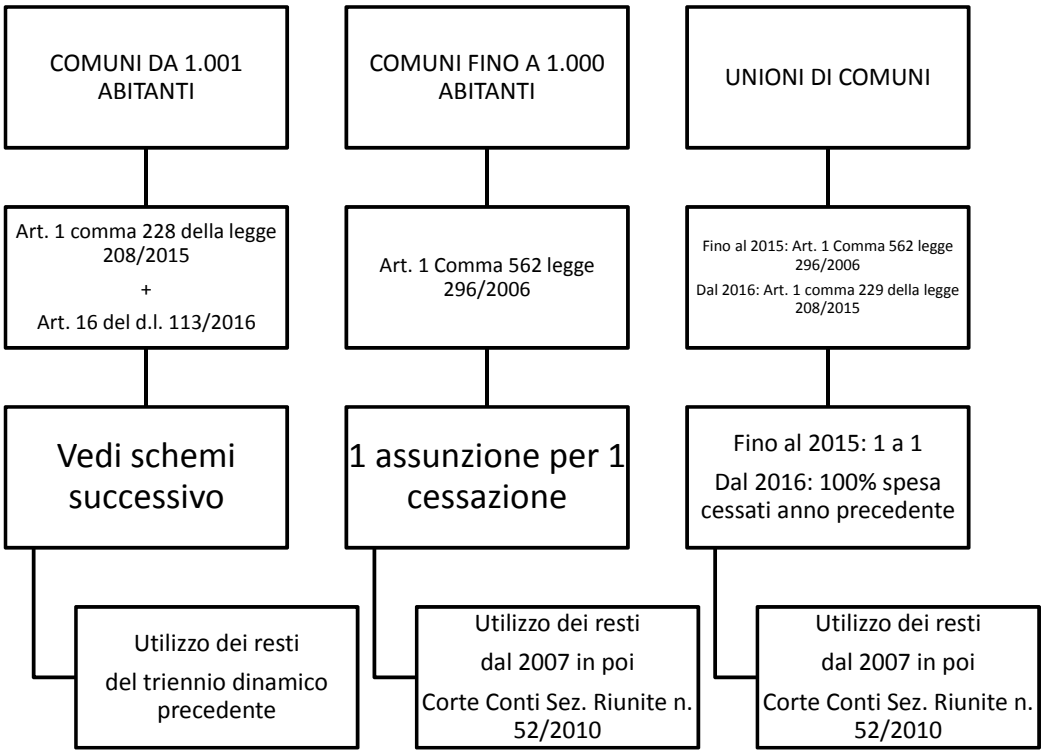

«I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».

COMUNI SOPRA I 1.000 ABITANTI

La capacità assunzionale cambia da anno ad anno.
Ogni anno è necessario determinarla nel seguente modo:

CAPACITÀ ASSUNZIONALE DI COMPETENZA

CAPACITÀ ASSUNZIONALE RESIDUA
pari al resto di capacità assunzionale non utilizzata nel TRIENNIO DINAMICO PRECEDENTE

ART. 3 DEL D.L. 90/2014
DELIBERAZIONE N. 28/2015 + DELIBERAZIONE N. 25/2017
DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE

LE NORME SULLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE

ART. 3 – D.L. 90/2014

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e **gli enti locali** sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere **è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018**.

LEGGE 208/2015 – COMMI 228

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, **per gli anni 2016, 2017 e 2018**, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018

LEGGE 208/2015 – COMMI 228

(PARTE AGGIUNTA DALL'ART. 16 DEL D.L. 113/2016 E D.L. 50/2017)

Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.

Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.

DECRETO MINISTERO INTERNO
24 luglio 2014

Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016.
(GU Serie Generale n. 186 del 12-8-2014)

Comuni

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 499 abitanti	1/78
da 500 a 999 abitanti	1/103
da 1.000 a 1.999 abitanti	1/123
da 2.000 a 2.999 abitanti	1/137
da 3.000 a 4.999 abitanti	1/143
da 5.000 a 9.999 abitanti	1/151
da 10.000 a 19.999 abitanti	1/145
da 20.000 a 59.999 abitanti	1/133
da 60.000 a 99.999 abitanti	1/117
da 100.000 a 249.999 abitanti	1/107
da 250.000 a 499.999 abitanti	1/79
da 500.000 abitanti e oltre	1/75

DECRETO MINISTERO INTERNO
10 APRILE 2017

Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.
(GU Serie Generale n. 94 del 22/04/2017)

Fascia demografica	**Rapporto medio dipendenti-popolazione di cui al decreto ministero interno 10 aprile 2017**
fino a 499 abitanti	1/59
da 500 a 999 abitanti	1/106
da 1.000 a 1.999 abitanti	1/128
da 2.000 a 2.999 abitanti	1/142
da 3.000 a 4.999 abitanti	1/150
da 5.000 a 9.999 abitanti	1/159
da 10.000 a 19.999 abitanti	1/158
da 20.000 a 59.999 abitanti	1/146
da 60.000 a 99.999 abitanti	1/126
da 100.000 a 249.999 abitanti	1/116
da 250.000 a 499.999 abitanti	1/89
abitanti da 500.000 e oltre	1/84

DELIBERAZIONE CORTE CONTI PIEMONTE 136/2016

Il meccanismo normativo è chiaro: l'assunzione di personale nell'anno X avverrà in relazione a determinati parametri (cessazioni, rapporto dipendenti/popolazione) dell'anno X-1. Appare quindi corretto un meccanismo di calcolo che determini **la facoltà assunzionale per l'anno 2017 facendo riferimento alle cessazioni ed al rapporto popolazione/dipendenti esistente al 31.12.2016.**

A cura di Gianluca Bertagna

LE CAPACITÀ ASSUNZIONALI DELLA COMPETENZA 2018

A cura di Gianluca Bertagna

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE **DI COMPETENZA DEL 2018**
PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI

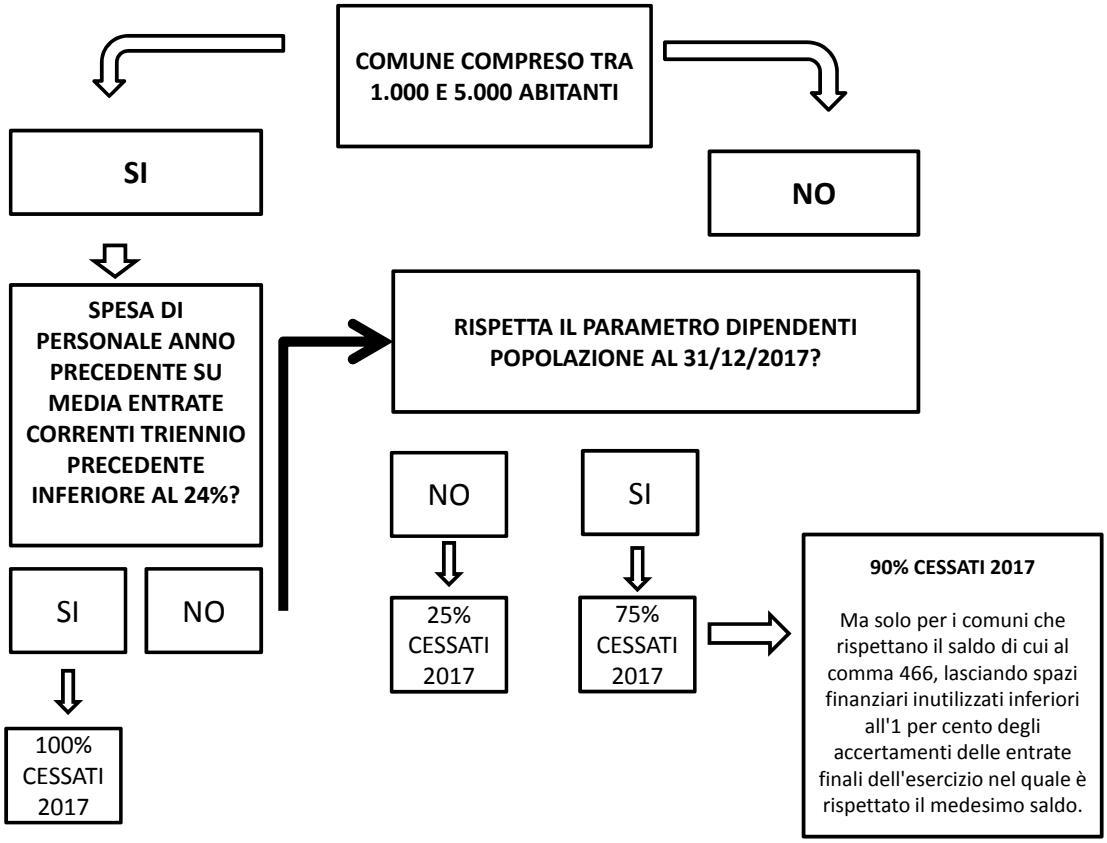

LE CAPACITÀ ASSUNZIONALI NEL TRIENNIO ANTECEDENTE AL 2018

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE
RESIDUA TRIENNIO 2015/2016/2017
PER TUTTI I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25%
2015	60% della spesa delle cessazioni anno precedente (2014)	100% della spesa delle cessazioni anno precedente (2014)

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE **DI COMPETENZA DEL 2016**
PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI

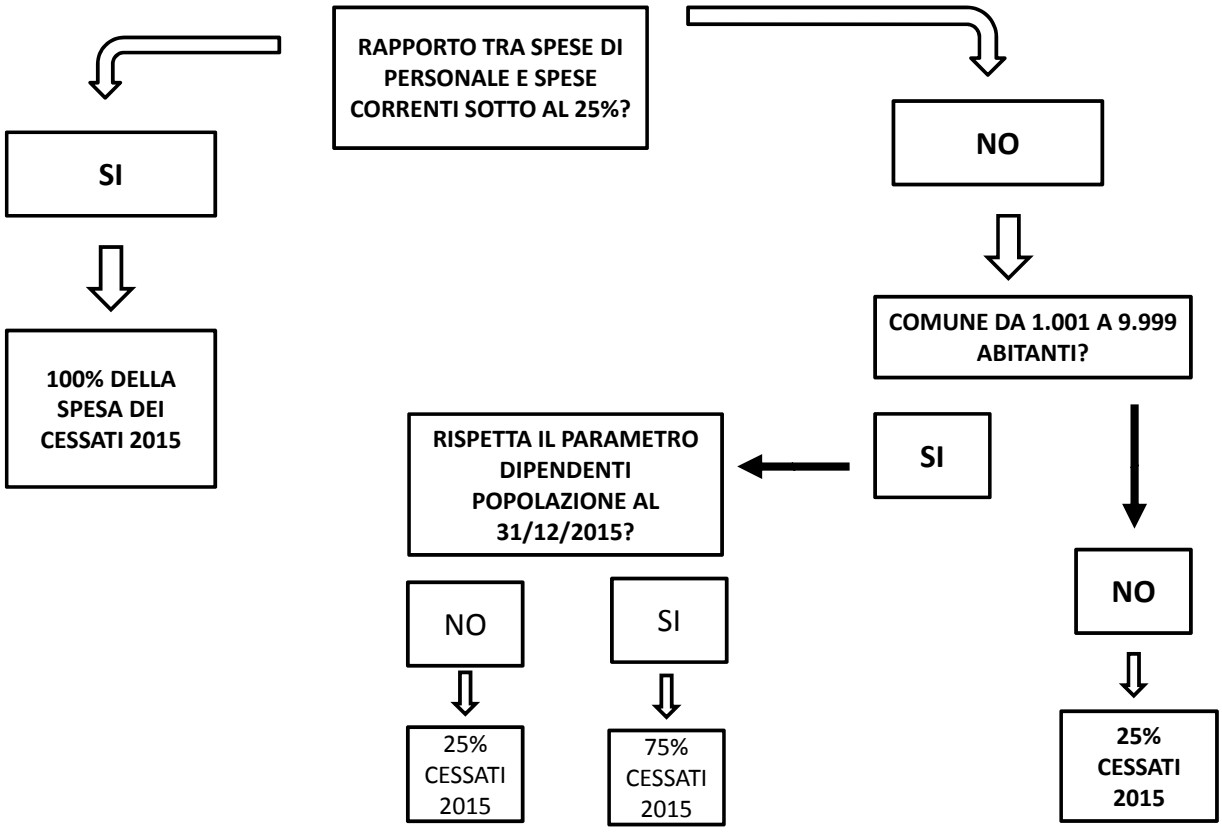

LA CAPACITÀ ASSUNZIONALE **DI COMPETENZA DEL 2017**
PER I COMUNI OLTRE I 1.000 ABITANTI

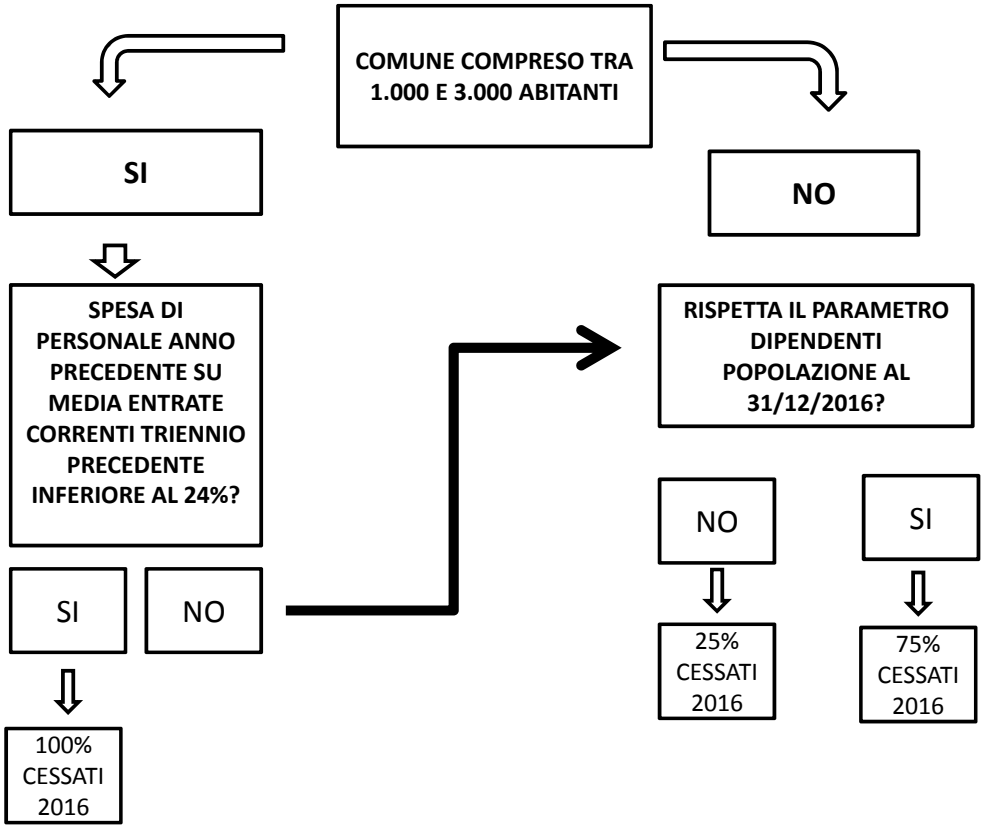

LE ASSUNZIONI NELLA POLIZIA LOCALE

ART. 7 COMMA 2-BIS DEL D.L. 14/2017

Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, **negli anni 2017 e 2018** i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, **possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, **alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente**, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Budget Polizia locale art. 3, comma 5 d.l. 90/2014	
2017	80% della spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente
2018	100% della spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente

A cura di Gianluca Bertagna

ART. 22 COMMA 3-BIS DEL D.L. 50/2017

A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attivita' e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidita' della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento

e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso.

In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalita' di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

LE ASSUNZIONI DEI DIRIGENTI

A cura di Gianluca Bertagna

DIRIGENTI… QUALI ASSUNZIONI?

ART. 3 – D.L. 90/2014

Negli anni 2014 e 2015 le regioni e **gli enti locali** sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere **è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018**.

LEGGE 208/2015 – COMMI 228

Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, **ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale** nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella **relativa al medesimo personale** cessato nell'anno precedente.

A cura di Gianluca Bertagna

LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE INSEGNANTE ED EDUCATIVO

A cura di Gianluca Bertagna

"*Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale*".

Il risultato è che gli enti possono coprire a tempo indeterminato tutti i posti che nell'anno scolastico 2015-2016 erano già "coperti" con lavoratori a tempo determinato o somministrati e quindi computati nella spesa di personale dell'ente, oppure coperti con lavoratori a tempo indeterminato che cesseranno dal servizio nel periodo di validità del piano. Non possono invece essere coperti i posti che non erano utilizzati o per i quali erano in corso appalti.

A cura di Gianluca Bertagna

IL PART-TIME

ART. 3 COMMA 101 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

La trasformazione del rapporto a tempo pieno del personale assunto a tempo parziale, può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti in materia di assunzioni.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data la precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

ART. 8 COMMA 6 DEL D.LGS. 81/2015

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale

LE MODALITÀ DI ACCESSO

ACCESSO “APERTO A TUTTI”

A. Concorso pubblico (compreso lo scorrimento delle graduatorie)
B. Chiamata dal Centro per l’Impiego (categorie con titolo di studio della scuola dell’obbligo)
C. Contratto di formazione e lavoro

ACCESSO “RISERVATO”

D. Progressione di carriera
E. Stabilizzazione precari

ALTRO

F. Mobilità (sia esterna che interna, se c’è cambio di profilo professionale)

LA MOBILITÀ

A cura di Gianluca Bertagna

ART. 30 D.LGS. 165/2001

1. Le amministrazioni **possono** ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, **devono** attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

ART. 30 D.LGS. 165/2001

2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti **possono** essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **possono** essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

ART. 30 D.LGS. 165/2001

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.

(VEDI NOTA FUNZIONE PUBBLICA SU PROROGA «COMANDO»)

ASSEGNAZIONI TEMPORANEE Art. 1 comma 413 LEGGE STABILITÀ 2013	COMANDO Art. 1 comma 414 LEGGE STABILITÀ 2013
A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.	A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.

GRADUATORIE

COMMA 1148 – LEGGE DI BILANCIO 2018

In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

IL PROBLEMA DELL'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

L'art. 4, comma 3, del d.l. 101/2013, ha stabilito che, prima di indire nuove procedure concorsuali, le pubbliche amministrazioni devono procedere:
- all'immissione in servizio di tutti i vincitori di concorso collocati nelle proprie graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, di qualsivoglia qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.

In sostanza, l'intervento normativo ha introdotto il divieto di bandire qualunque concorso, sia nel caso di presenza nell'ente di vincitori non ancora assunti per qualunque profilo professionale, sia nel caso di presenza di idonei in graduatorie vigenti ed approvate dal 1° gennaio 2007, per il profilo per il quale l'amministrazione intende bandire la procedura concorsuale o – addirittura – per un profilo equivalente.

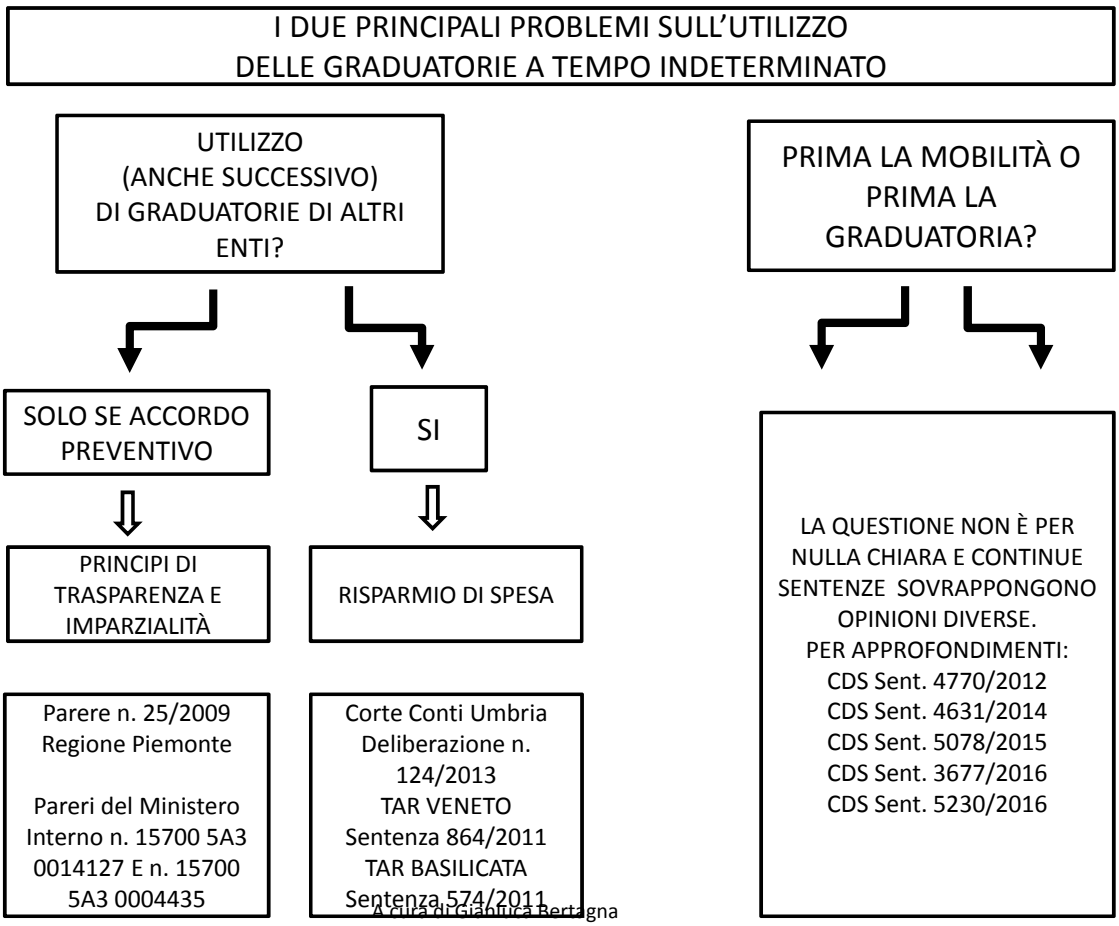

PARTE QUARTA

IL LAVORO FLESSIBILE

A cura di Gianluca Bertagna

IL LIMITE È PARI AL 100% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2009

Corte dei Conti – Sezione Autonomie – Deliberazione n. 2/2015

Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, **ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,** ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.

Articolo 16 comma 1-quater del D.L. 113/2016

Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ALTRA ECCEZIONE SUL TEMPO DETERMINATO
ART. 22 COMMA 1 DEL D.L. 50/2017

Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere **ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale**, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, gia' incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

SEZIONE AUTONOMIE
DELIBERAZIONE N. 23/2016 E 12/2017

UTILIZZO DI ALTRI DIPENDENTI E INCLUSIONE O MENO NEL LIMITE DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 28

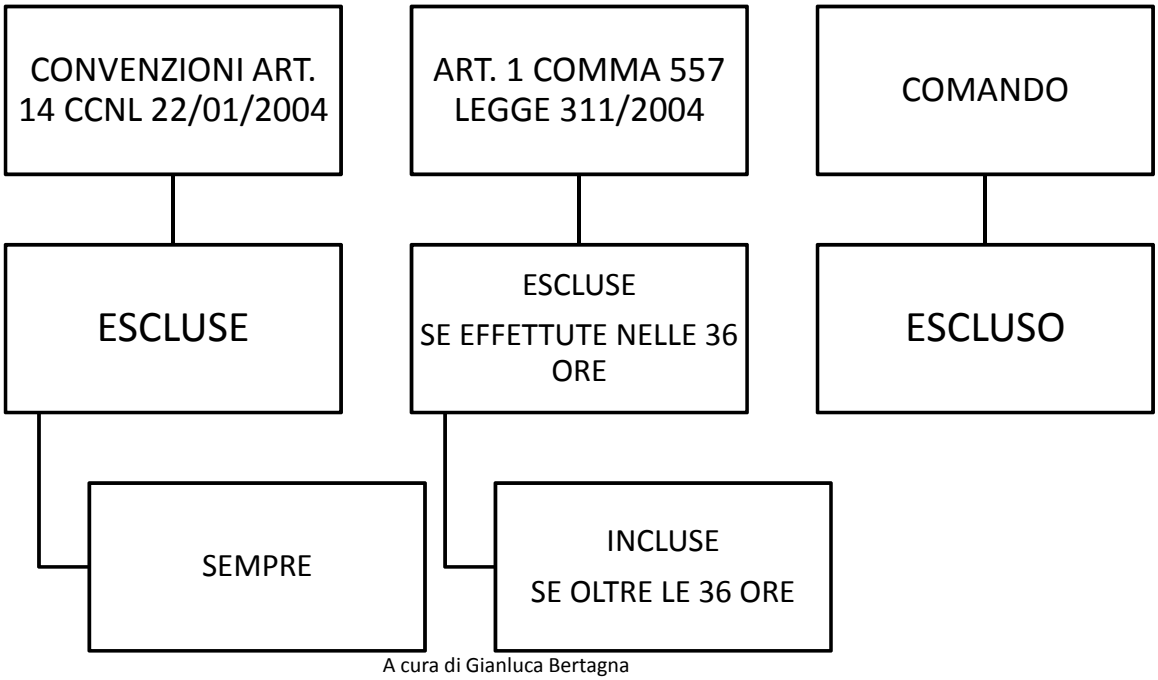

NORME SULLA TASSAZIONE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

A partire dal 1° gennaio 2018 si applica la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, già prevista per i lavoratori privati.
Per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 2017, la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

ADESIONE AI FONDI PENSIONE PUBBLICI

Per il personale assunto successivamente al 1° gennaio 2019, le parti istitutive dei fondi di previdenza complementare potranno regolamentare le modalità di adesione ai fondi, anche mediante silenzio-assenso, e le forme di recesso.
Tali forme di adesione devono garantire la libera espressione di volontà dei lavoratori.

GESTIONI ASSOCIATE

COMMA 1120

a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018

www.publika.it

www.gianlucabertagna.it

contatti@gianlucabertagna.it